

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1499

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(FANFANI)

col **Ministro delle Finanze**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(BATTAGLIA)

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(RUGGIERO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(FRACANZANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge concerne l'adeguamento della normativa riguardante gli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i Paesi terzi, in rapporto all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità, avvenuta nel 1981. Tale adeguamento era stato bloccato sino allo scorso aprile per il noto contenzioso greco-turco e l'opposizione di Atene in merito.

Presupposto del Protocollo oggetto del presente disegno di legge è l'Accordo fra gli Stati membri della CECA e la Repubblica turca, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles.

L'articolo 1 del predetto Protocollo concerne l'inclusione della Repubblica ellenica tra le parti contraenti dell'Accordo.

L'articolo 2 concerne la redazione del testo

in lingua greca con la specificazione che esso fa fede alle stesse condizioni dei testi originali.

L'articolo 3 concerne l'inserimento dei termini «della Repubblica ellenica» nel testo dell'Accordo.

L'articolo 4 concerne l'integrazione del Protocollo nell'Accordo.

L'articolo 5 concerne le procedure di ratifica e di entrata in vigore del Protocollo.

L'articolo 6 concerne la redazione del testo del Protocollo.

Per quanto sopra esposto, non si rende necessario accludere la relazione tecnica di cui all'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in quanto l'attuazione del Protocollo di cui al presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO
ALL'ACCORDO RELATIVO AI PRODOTTI DI COMPETENZA DELLA
COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
A SEGUITO DELL'ADESIONE DELLA REPUBBLICA ELLENICA
ALLA COMUNITA'



SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA ED IRLANDA DEL NORD,

i cui Stati, qui di seguito denominati "Stati membri", sono parti contraenti del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

P/CECA/TR/1 2



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,
il cui Stato qui di seguito denominato il "nuovo Stato membro", è parte
aderente alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

e le parti contraenti del trattato relativo all'adesione della Repubblica
ellenica alla Comunità economica europea e alla Comunità europea
dell'energia atomica, firmato ad Atene il 28 maggio 1979, qui di seguito
denominato "trattato di adesione",

da un lato,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA,

dall'altro,

HANNO DECISO di determinare di comune accordo gli adeguamenti necessari a
seguito all'adesione del nuovo Stato membro alla Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, dell'accordo tra gli Stati membri originari della
Comunità e la Turchia sui prodotti di competenza della Comunità europea del
carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e modificato
dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia firmato a
Ankara il 30 giugno 1973, e a tal fine hanno designato come
plenipotenziari :

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI :

Philippe de SCHOUTHEETE de TERVARENT,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA :

Jakob Esper LARSEN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA :

Werner UNGERER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA :

Constantinos LYBEROPOULOS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA :

Carlos WESTENDORP Y CABEZA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE :

François SCHEER,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA :

John H.F. CAMPBELL,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA :

Pietro CALAMIA,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario ;



SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DI LUSSEMBURGO :

Joseph WEYLAND,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI :

P.C. NIEMAN,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE :

Leonardo MATHIAS,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD :

David H.A. HANNAY KCMG,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario :

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA TURCA :

Özdem SANBERK,
Ambasciatore straordinario e plenipotenziario,
Delegato Permanente presso la Comunità economica europea,
Capo della Missione della Repubblica di Turchia ;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e
debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :



ARTICOLO 1

La Repubblica ellenica diventa parte contraente dell'accordo tra gli Stati membri originari della Comunità e la Turchia sui prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Bruxelles il 23 novembre 1970 e modificato dal protocollo complementare tra gli Stati membri e la Turchia, firmato ad Ankara il 30 giugno 1973, qui di seguito chiamato "accordo".

ARTICOLO 2

Il testo dell'accordo, redatto in lingua greca ed allegato al presente protocollo, fa fede alla stregua dei testi originali.

ARTICOLO 3

All'articolo 5 dell'accordo prima dei termini "della Repubblica francese" sono inseriti i termini "della Repubblica ellenica".

ARTICOLO 4

Il presente protocollo forma parte integrante dell'accordo.



ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo verrà ratificato dagli Stati firmatari conformemente alle rispettive procedure costituzionali.

Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Bruxelles.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui verranno scambiati gli strumenti di cui al paragrafo 1.

ARTICOLO 6

Il presente protocollo è redatto in duplice copia, nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e turca, tutti i testi facenti ugualmente fede.



DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO A BERLINO

Il protocollo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il Governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore del protocollo, una dichiarazione contraria.



DICHIARAZIONE
DEL RAPPRESENTANTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
RELATIVA ALLA DEFINIZIONE DI CITTADINI TEDESCHI

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

D/P/CECA/TR/i 1



X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Bruxelles, addi' venti aprile millenovecento-ottantotto.